

## REGOLAMENTO (CEE) N. 264/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1993

che indice una gara permanente per la fornitura alla Lettonia di 20 000 t di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2335/92 del Consiglio, del 7 agosto 1992, relativo ad un'azione urgente per la fornitura di derrate alimentari alle popolazioni dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2388/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2335/92 avviene mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/92<sup>(6)</sup>, stabilisce, fra l'altro, criteri di qualità per il frumento tenero panificabile accettato all'intervento;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che l'esperienza insegna che occorre garantire il rispetto del ritmo delle consegne; che è pertanto necessario stabilire che, in certi casi di ritardo nelle consegne, sia incamerata una percentuale della cauzione di consegna;

considerando che, come l'esperienza dimostra, la consegna frazionata di una partita impone oneri supplementari ai beneficiari e perturba le altre consegne; che occorre quindi prevedere, ferma restando la cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92, una penalità specifica di 2 ECU/t;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2388/92, per la fornitura alla Lettonia di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento francese.

*Articolo 2*

1. La gara verte su un quantitativo di 20 000 t di frumento tenero panificabile alla rinfusa, che saranno spedite per nave, nella fase cif, non sbarcato (ex-ship), sino al porto marittimo lettone di Riga.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 20 000 t di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

*Articolo 3*

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita di 20 000 t indicate nel bando di gara di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2388/92, conformemente alle condizioni di fornitura riprodotte nell'allegato IV.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2388/92, ove si constatino ritardi nelle consegne, viene incamerato lo 0,05 % della cauzione di cui all'articolo 8 dello stesso regolamento, per giorno di ritardo, proporzionalmente ai quantitativi consegnati fuori termine. Se il ritardo supera 5 giorni, la percentuale da incamerare sale allo 0,1 % per giorno di ritardo.

3. È incamerata anche la parte della cauzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2388/92 corrispondente ad eventuali spese supplementari a carico della Comunità, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2 del citato regolamento o degli articoli corrispondenti negli altri settori.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano quando il ritardo nella consegna è imputabile all'operatore.

*Articolo 4*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade l'11 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 febbraio 1993, alle ore 11 (ora di Bruxelles).

(1) GU n. L 227 dell'11. 8. 1992, pag. 2.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 233 del 15. 8. 1992, pag. 6.

(5) GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18.

(6) GU n. L 65 dell'11. 3. 1992, pag. 25.